

*Traduzione*¹

Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile

Conclusa a Nuova York il 10 dicembre 1976
Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 1988²
Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 5 agosto 1988
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 agosto 1988
(Stato 28 aprile 2010)

Gli Stati parti della presente Convenzione,

guidati dall'interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace, nonché a preservare l'umanità dal pericolo di veder utilizzati nuovi metodi di guerra,

risoluti a proseguire negoziati al fine di realizzare degli effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo,

riconoscendo che il progresso della scienza e della tecnica può aprire delle nuove possibilità per quanto riguarda la modificazione dell'ambiente,

ricordando la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972,

consci del fatto che l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l'uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l'ambiente per il bene delle generazioni presenti e future,

riconoscendo, tuttavia, che l'utilizzazione di tali tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe avere degli effetti estremamente pregiudizievoli per il benessere dell'uomo,

desiderosi di vietare efficacemente l'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l'umanità ed affermando la loro volontà di operare per la realizzazione di tale obiettivo,

desiderosi inoltre di contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite³,

hanno convenuto quanto segue:

RU **1988** 1888; FF **1987** III 685

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **1988** 1887

³ RS **0.120**

Art. I

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell'ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte.

2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. II

Ai fini dell'articolo I, l'espressione «tecniche di modifica dell'ambiente» indica ogni tecnica che abbia per oggetto la modifica – grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali – della dinamica, della composizione, o della struttura della Terra ivi compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera ed atmosfera o lo spazio extra atmosferico.

Art. III

1. Le disposizioni della presente Convenzione non vietano l'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale relativi ad una tale utilizzazione.

2. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio, il più completo possibile, di informazioni scientifiche e tecniche sull'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Gli Stati parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale od unitamente ad altri Stati od organizzazioni internazionali, ad una cooperazione internazionale economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e dell'utilizzazione pacifica dell'ambiente, tenuto debito conto delle necessità delle regioni del mondo in via di sviluppo.

Art. IV

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterrà opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attività in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.

Art. V

1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione od all'applicazione delle sue disposizioni. Le attività di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure

internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformità della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonché quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguirà la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato parte, convocherà un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato parte può designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell'allegato che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunicherà al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuirà il riassunto a tutti gli Stati parti.

3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione può presentare un reclamo presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonché da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validità.

4. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest'ultimo comunica i risultati dell'inchiesta agli Stati parti.

5. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di sicurezza decide che la detta parte ha subito un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.

Art. VI

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati parti.

2. Un emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che l'avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. In seguito, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.

Art. VII

La presente Convenzione ha una durata illimitata.

Art. VIII

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera). Tale Conferenza esaminerà il funzionamento della Convenzione al fine di assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione; essa esaminerà in particolare l'efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 1 per eliminare i pericoli di un'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile.
2. In seguito, ad intervalli non inferiori a cinque anni una maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione potrà, sottoponendo al Depositario una proposta a tale scopo, ottenere la convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi.
3. Ove non sia stata convocata alcuna conferenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo nei dieci anni successivi al termine di una precedente conferenza, il Depositario chiederà il parere di tutti gli Stati parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di una tale conferenza. Ove un terzo degli Stati parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore tra i due, risponda affermativamente, il Depositario adotterà immediatamente delle misure per indire la conferenza.

Art. IX

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore successivamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
5. Il Depositario informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, di tutti gli emendamenti ad essa relativi nonché della ricezione di ogni altra comunicazione.
6. La presente Convenzione sarà registrata dal Depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X

La presente Convenzione i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette.

(Seguono le firme)

Allegato alla Convenzione

Comitato consultivo di esperti

1. Il comitato consultivo di esperti si assumerà il compito di compiere le constatazioni di fatto appropriate e di fornire dei pareri tecnici concernenti ogni problema che venga sollevato, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo V della presente Convenzione, dallo Stato parte che richiede la convocazione del comitato.
2. I lavori del comitato consultivo di esperti saranno organizzati in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato. Il comitato prenderà le decisioni su questioni procedurali relative all'organizzazione dei suoi lavori se possibile all'unanimità, ma, in caso contrario, alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti. Non si procederà a votazioni su questioni di merito.
3. Il Depositario o il suo rappresentante eserciterà le funzioni di Presidente del comitato.
4. Ogni esperto può essere assistito al momento delle sedute da uno o più consulenti.
5. Ogni esperto avrà il diritto, per il tramite del presidente, di chiedere agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali le informazioni e l'assistenza che riterrà auspicabili per permettere al comitato di svolgere il proprio compito.

Accordi interpretativi

Ad articolo I

Il Comitato ha convenuto che, ai fini della presente Convenzione, i termini «diffusi», «durevoli» e «gravi» s'interpretano come segue:

- a) per «diffusi» s'intendono gli effetti che interessano una superficie di più centinaia di chilometri quadrati;
- b) per «durevoli» s'intendono gli effetti che permangono parecchi mesi, ovvero circa una stagione;
- c) per «gravi» s'intendono gli effetti che provocano una perturbazione o un danno serio o ingente per la vita umana, le risorse naturali ed economiche, o altri beni.

S'intende altresì che l'interpretazione di cui sopra riguarda esclusivamente la presente Convenzione e non intende pregiudicare in alcun modo l'interpretazione di detti termini o di termini analoghi qualora essi siano usati nell'ambito di un qualsivoglia altro accordo internazionale.

Ad articolo II

Il Comitato ha convenuto che gli esempi qui di seguito riportati sono esempi di fenomeni che potrebbero essere provocati dall'uso di tecniche di modifica dell'ambiente quali definite dall'articolo II della Convenzione: terremoti; tsunami; sconvolgimenti dell'equilibrio ecologico di una regione; alterazione delle condizioni

atmosferiche (nubi, precipitazioni, cicloni di diversi tipi, tornadi); alterazione delle condizioni climatiche, delle correnti oceaniche, dello strato ozonico o della ionosfera.

S'intende altresì che tutti i fenomeni qui di seguito elencati, quando siano provocati mediante l'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, sono ritenuti o possono essere ragionevolmente ritenuti suscettibili di avere come risultato probabile danni, distruzioni o pregiudizi diffusi, durevoli o gravi. Sarebbe dunque vietato l'uso, a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, di tecniche di modifica dell'ambiente, quali definite dall'articolo II, volte a provocare detti fenomeni in quanto mezzi per causare danni, distruzioni o pregiudizi a un altro Stato parte.

Si conviene, inoltre, che l'elenco di esempi riportati qui sopra non è esaustivo. Se del caso, si potrebbero aggiungere altri fenomeni provocati dall'uso di tecniche di modifica dell'ambiente quali definite dall'articolo II. Il fatto che tali fenomeni non figurano nell'elenco non significa affatto che l'impegno assunto giusta l'articolo I non è applicabile a detti fenomeni, sempreché questi ultimi corrispondano ai criteri enunciati nel presente articolo.

Ad articolo III

Il Comitato ha convenuto che la presente Convenzione non si occupa di stabilire se un dato uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici sia o no conforme ai principi generalmente riconosciuti e alle norme applicabili del diritto internazionale.

Ad articolo VIII

Il Comitato ha convenuto che, in occasione di una conferenza delle parti tenuta conformemente all'articolo VIII, si possono esaminare anche proposte volte ad emendare la Convenzione. S'intende altresì che, se possibile, ogni proposta d'emendamento siffatta dovrà essere sottoposta al Depositario almeno 90 giorni prima dell'inizio della conferenza.

Campo di applicazione il 28 aprile 2010⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	22 ottobre	1985 A	22 ottobre	1985
Algeria	19 dicembre	1991 A	19 dicembre	1991
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Argentina*	20 marzo	1987 A	20 marzo	1987
Armenia	15 maggio	2002 A	15 maggio	2002
Australia	7 settembre	1984	7 settembre	1984
Austria*	17 gennaio	1990 A	17 gennaio	1990
Bangladesh	3 ottobre	1979 A	3 ottobre	1979
Belarus	7 giugno	1978	5 ottobre	1978
Belgio	12 luglio	1982	12 luglio	1982
Benin	30 giugno	1986	30 giugno	1986
Brasile	12 ottobre	1984	12 ottobre	1984
Bulgaria	31 maggio	1978	5 ottobre	1978
Canada	11 giugno	1981	11 giugno	1981
Capo Verde	3 ottobre	1979 A	3 ottobre	1979
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	26 aprile	1994 A	26 aprile	1994
Cina	8 giugno	2005 A	8 giugno	2005
Hong Kong	8 giugno	2005 A	8 giugno	2005
Macao	8 giugno	2005 A	8 giugno	2005
Cipro	12 aprile	1978	5 ottobre	1978
Corea (Nord)	8 novembre	1984 A	8 novembre	1984
Corea (Sud)*	2 dicembre	1986 A	2 dicembre	1986
Costa Rica	7 febbraio	1996 A	7 febbraio	1996
Cuba	10 aprile	1978	5 ottobre	1978
Danimarca	19 aprile	1978	5 ottobre	1978
Dominica	9 novembre	1992 S	3 novembre	1978
Egitto	1° aprile	1982 A	1° aprile	1982
Finlandia	12 maggio	1978	5 ottobre	1978
Germania	24 maggio	1983	24 maggio	1983
Ghana	22 giugno	1978	5 ottobre	1978
Giappone	9 giugno	1982 A	9 giugno	1982
Grecia	23 agosto	1983 A	23 agosto	1983
Guatemala*	21 marzo	1988 A	21 marzo	1988
India	15 dicembre	1978	15 dicembre	1978
Irlanda	16 dicembre	1982	16 dicembre	1982
Italia	27 novembre	1981	27 novembre	1981
Kazakistan	25 aprile	2005 A	25 aprile	2005

⁴ Completa quelli in RU **1988** 1896, **1990** 1304, **2004** 2989, **2005** 4995 e **2010** 2263.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Kuwait*	2 gennaio 1980 A	2 gennaio 1980
Laos	5 ottobre 1978	5 ottobre 1978
Lituania	16 aprile 2002 A	16 aprile 2002
Malawi	5 ottobre 1978 A	5 ottobre 1978
Maurizio	9 dicembre 1992 A	9 dicembre 1992
Mongolia	19 maggio 1978	5 ottobre 1978
Nicaragua	6 settembre 2007	6 settembre 2007
Niger	17 febbraio 1993 A	17 febbraio 1993
Norvegia	15 febbraio 1979	15 febbraio 1979
Nuova Zelanda*	7 settembre 1984 A	7 settembre 1984
Isole Cook	7 settembre 1984 A	7 settembre 1984
Niue	7 settembre 1984 A	7 settembre 1984
Paesi Bassi* a	15 aprile 1983	15 aprile 1983
Antille olandesi	15 aprile 1983	15 aprile 1983
Aruba	1° gennaio 1986	1° gennaio 1986
Pakistan	27 febbraio 1986 A	27 febbraio 1986
Panama	13 maggio 2003 A	13 maggio 2003
Papua Nuova Guinea	28 ottobre 1980 A	28 ottobre 1980
Polonia	8 giugno 1978	5 ottobre 1978
Regno Unito	16 maggio 1978	5 ottobre 1978
Akrotiri e Dhekelia	16 maggio 1978 A	5 ottobre 1978
Anguilla	16 maggio 1978 A	5 ottobre 1978
San Cristoforo e Nevis (Saint-Kitts e Nevis)	16 maggio 1978 A	5 ottobre 1978
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito	16 maggio 1978 A	5 ottobre 1978
Romania	6 maggio 1983	6 maggio 1983
Russia	30 maggio 1978	5 ottobre 1978
Saint Vincent e Grenadine	27 aprile 1999 S	27 ottobre 1979
Salomone, Isole	19 giugno 1981 S	7 luglio 1978
Santa Lucia	27 maggio 1993 S	22 febbraio 1979
São Tomé e Príncipe	5 ottobre 1979 A	5 ottobre 1979
Slovacchia	28 maggio 1993 S	1° gennaio 1993
Slovenia	20 aprile 2005 A	20 aprile 2005
Spagna	19 luglio 1978	5 ottobre 1978
Sri Lanka	25 aprile 1978	5 ottobre 1978
Stati Uniti	17 gennaio 1980	17 gennaio 1980
Svezia	27 aprile 1984 A	27 aprile 1984
Svizzera*	5 agosto 1988 A	5 agosto 1988
Tagikistan	12 ottobre 1999 A	12 ottobre 1999
Tunisia	11 maggio 1978	5 ottobre 1978
Ucraina	13 giugno 1978	5 ottobre 1978
Ungheria	19 aprile 1978	5 ottobre 1978

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Uruguay	16 settembre	1993 A	16 settembre	1993
Uzbekistan	26 maggio	1993 A	26 maggio	1993
Vietnam	26 agosto	1980 A	26 agosto	1980
Yemen	12 giugno	1979 A	12 giugno	1979

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

^a Al Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni

Argentina

La Repubblica di Argentina interpreta l'espressione «effetti diffusi, durevoli o gravi», di cui al paragrafo 1 dell'articolo I della Convenzione, secondo le definizioni convenute nelle disposizioni interpretative relative al detto articolo. Analogamente la Repubblica di Argentina interpreta gli articoli I, III e VIII secondo le disposizioni interpretative relative ai detti articoli.

Il Governo argentino ha precisato che la dichiarazione interpretativa figurante nel proprio strumento si riferisce agli Accordi interpretativi adottati nel rapporto della Conferenza del Comitato per il disarmo, nella trentunesima sessione dell'Assemblea generale, pubblicato sotto la sigla A/31/27.

Austria

A motivo degli obblighi derivanti dal suo statuto di neutralità perpetua, la Repubblica d'Austria fa una riserva precisando che la sua cooperazione nel quadro della Convenzione non può andare oltre i limiti stabiliti dal detto statuto e dalla sua qualità di membro delle Nazioni Unite.

Corea (Sud)

Il Governo della Repubblica di Corea ritiene che qualsiasi tecnica intesa a modificare deliberatamente lo stato naturale dei corsi d'acqua è compresa nell'espressione «tecniche di modifica dell'ambiente» di cui all'articolo II della Convenzione.

Detto Governo ritiene inoltre che l'utilizzazione di queste tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile in grado di provocare inondazioni, abbassamento del livello d'acqua, prosciugamento dei corsi d'acqua, distruzione degli impianti idraulici o causare altri danni, rientra nel campo d'applicazione della Convenzione, se detta utilizzazione risponde ai criteri enunciati nell'articolo I di quest'ultima.

Guatemala

Il Guatemala accetta il testo dell'articolo III con la riserva che l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici non rechi pregiudizio al proprio territorio o all'utilizzazione delle proprie risorse naturali.

Kuweit

La Convenzione vincola lo Stato del Kuwait solamente nei confronti degli Stati che ne sono partecipi. Il suo carattere vincolante decadrà ipso facto nei confronti di qualsiasi Stato ostile che non rispetti l'interdizione di cui è menzione.

Nuova Zelanda

Il Governo della Nuova Zelanda dichiara con le presenti che, a suo giudizio, le disposizioni della Convenzione non pregiudicano o limitano gli obblighi degli Stati dall'astenersi di utilizzare, a fini militari o ad altri scopi ostili, tecniche di modifica dell'ambiente contrarie al diritto internazionale.

Paesi Bassi

Il Regno dei Paesi Bassi accetta gli obblighi enunciati nell'articolo I della Convenzione come applicabili parimenti agli Stati che non sono partecipi della Convenzione e che agiscono conformemente all'articolo I di quest'ultima.

Svizzera

A motivo degli obblighi derivanti dal suo statuto di neutralità perpetua, la Svizzera è costretta a formulare una riserva generale precisando che la sua cooperazione nel quadro della presente Convenzione non può andare oltre i limiti stabiliti dal detto statuto. Tale riserva si riferisce in particolare all'articolo V paragrafo 5 della Convenzione come anche a tutte le clausole analoghe che potrebbero sostituire o completare questa disposizione nella Convenzione (o in un altro accordo).

